



La presunzione di maturità. Quando cambia l'idea di adolescente nel processo penale minorile

sociologo ed educatore professionale socio-pedagogico, giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Milano

La riforma dell'imputabilità minorile e il progressivo mutamento del paradigma della giustizia penale dei minori

Visualizzazioni: 318

Le norme sull'imputabilità non stabiliscono soltanto chi possa essere chiamato a rispondere penalmente delle proprie azioni. Esse esprimono, prima ancora, una determinata idea della persona, della sua capacità di autodeterminarsi e del livello di maturazione che l'ordinamento ritiene normalmente raggiunto. Per questa ragione modificare la disciplina dell'imputabilità non significa semplicemente intervenire su una regola processuale: significa ridefinire il modo in cui il diritto guarda all'essere umano e, nel caso della giustizia minorile, il modo in cui guarda all'adolescenza.

La proposta di riforma approvata dal Consiglio dei Ministri il 23 luglio 2026 sembra appartenere a questa categoria di interventi.

Formalmente la modifica è circoscritta. Il disegno di legge interviene sull'art. 98 del codice penale introducendo una presunzione relativa della capacità di intendere e di volere dei minori ultraquattordicenni e modifica conseguentemente l'art. 9 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, eliminando l'accertamento dell'imputabilità dagli approfondimenti che giudice e pubblico ministero sono ordinariamente chiamati a svolgere sulla personalità del minorenne, salvo che emergano elementi idonei a porre in dubbio tale capacità.

Gran parte del dibattito si è immediatamente concentrata sulle conseguenze processuali della riforma: la diversa distribuzione dell'onere dell'accertamento, la possibile riduzione del ricorso alle perizie, l'impatto sull'attività giudiziaria.

Si tratta di questioni importanti.

Eppure fermarsi a questo livello rischia di cogliere soltanto la superficie del problema.

Ogni disciplina dell'imputabilità riflette infatti una precisa antropologia giuridica. Nel processo penale minorile, ancora più profondamente, essa riflette una determinata idea di adolescenza.

Per comprendere davvero il significato della riforma occorre allora spostare lo sguardo dalla tecnica processuale alla cultura giuridica che quella tecnica esprime.

Il processo penale minorile italiano non nasce per attenuare la responsabilità degli adolescenti.

Nasce per renderla realmente personale.

Questa affermazione può apparire paradossale in una stagione nella quale il diritto penale viene frequentemente rappresentato come il luogo dell'automatismo e dell'uguaglianza formale. In realtà il d.P.R. n. 448 del 1988 costruisce un modello profondamente diverso, fondato sull'idea che la responsabilità non possa essere affermata prescindendo dalla conoscenza della persona.

Non è casuale che l'art. 9 del decreto attribuisca al giudice il compito di acquisire elementi sulle condizioni personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne. Né è casuale che, fino ad oggi, l'accertamento dell'imputabilità costituisse uno dei passaggi essenziali del procedimento.

Quella scelta non rappresentava un privilegio processuale.

Era la traduzione normativa di una consapevolezza consolidata nelle scienze psicologiche, pedagogiche e criminologiche: la maturità non coincide con l'età anagrafica.

Due adolescenti della stessa età possono presentare livelli profondamente differenti di sviluppo cognitivo, emotivo e relazionale. Possono comprendere il disvalore del medesimo comportamento in modo diverso, possedere differenti capacità di controllo degli impulsi, avere alle spalle percorsi educativi radicalmente eterogenei. Questa variabilità emerge ogni giorno nella giurisdizione minorile, dove coetanei autori di condotte analoghe possono mostrare risorse, fragilità e possibilità evolutive non sovrapponibili.

Il legislatore del 1988 decise di non trasformare questa variabilità in un elemento marginale del giudizio.

Al contrario, fece della conoscenza della persona uno dei cardini dell'intero procedimento.

È probabilmente questa la ragione per cui il modello italiano di giustizia minorile è stato a lungo considerato uno dei più avanzati nel panorama europeo. Non tanto perché orientato alla clemenza, quanto perché capace di tenere insieme responsabilità, garanzie processuali e finalità educativa.

Una scelta coerente non soltanto con gli artt. 27 e 31 della Costituzione, ma anche con il progressivo consolidarsi, nel diritto internazionale ed europeo, di un paradigma fondato sul superiore interesse del minore, sul reinserimento sociale e sulla necessità di assicurare procedimenti adeguati all'età e al grado di maturazione della persona. La Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia del 1989, le Regole europee per i minori autori di reato adottate dal Consiglio d'Europa e, più recentemente, la Direttiva (UE) 2016/800 sulle garanzie procedurali per i minori si collocano tutte all'interno di questa medesima prospettiva culturale.

L'idea di fondo è semplice.

L'adolescenza non rappresenta una diminuzione della responsabilità, rappresenta una diversa modalità di costruzione della responsabilità.

È in questa prospettiva che la riforma assume un significato che va oltre la modifica dell'art. 98 c.p.

Dal punto di vista strettamente giuridico la nuova presunzione è relativa e, dunque, superabile. Il giudice continuerà a poter disporre gli opportuni approfondimenti ogniqualvolta emergano elementi capaci di porre in dubbio la capacità di intendere e di volere del minore.

Ma le presunzioni giuridiche non svolgono soltanto una funzione probatoria.

Esse indicano ciò che il legislatore considera normalmente vero.

Ed è proprio qui che si colloca il mutamento più significativo.

Per oltre quarant'anni il diritto penale minorile ha assunto come punto di partenza la necessità di verificare la maturità dell'adolescente nel caso concreto.

Oggi il punto di partenza diventa opposto.

L'adolescente viene considerato normalmente maturo, salvo prova contraria.

La differenza non è meramente processuale, è culturale.

Il diritto non si limita infatti a disciplinare la realtà, ma contribuisce anche a costruire le categorie attraverso le quali quella realtà viene interpretata.

Quando cambia il presupposto da cui prende avvio il ragionamento giudiziario, cambia inevitabilmente anche il modo in cui l'ordinamento rappresenta l'adolescenza.

Non si tratta di sostenere che la riforma trasformi improvvisamente il processo minorile in un procedimento assimilabile a quello degli adulti.

Una simile affermazione sarebbe impropria.

Piuttosto, essa sembra segnare un primo spostamento del baricentro: dalla presunzione di una maturità da accertare alla presunzione di una maturità già acquisita.

Ed è proprio questo passaggio a meritare una riflessione.

Considerata isolatamente, la modifica dell'imputabilità potrebbe apparire come un intervento limitato.

Inserita nel quadro della più recente evoluzione legislativa, essa assume invece un significato diverso.

Negli ultimi anni la giustizia minorile è stata interessata da numerosi interventi che, pur riguardando istituti differenti, sembrano muoversi lungo una comune direttrice.

Il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito nella legge 13 novembre 2023, n. 159, noto come “decreto Caivano”, ha ampliato il ricorso agli strumenti cautelari, introdotto nuove ipotesi di arresto e rafforzato il peso delle esigenze di sicurezza nella disciplina penale minorile. Più recentemente, anche gli interventi contenuti nel cosiddetto “decreto sicurezza” hanno ulteriormente valorizzato la dimensione preventiva e anticipatoria della risposta penale.

Sarebbe improprio ricondurre tali riforme a un unico progetto normativo: esse rispondono a finalità differenti e intervengono su ambiti diversi.

Lette nel loro insieme, tuttavia, restituiscono l'immagine di un legislatore che attribuisce maggiore centralità alle esigenze di sicurezza, alla tempestività e all'anticipazione della risposta penale.

Se il D.P.R. n. 448 del 1988 aveva posto al centro la conoscenza della persona quale presupposto dell'intervento giudiziario, la riforma dell'imputabilità si inserisce in una traiettoria nella quale tale conoscenza rischia di arretrare rispetto all'esigenza di rendere più immediata l'affermazione della responsabilità penale.

Non perché, da sola, sia destinata a sovvertire l'identità del sistema, ma perché interviene su uno dei suoi presupposti culturali fondamentali: l'idea di adolescenza sulla quale esso è stato costruito.

Esiste, tuttavia, un ulteriore profilo che sembra rimanere ai margini del dibattito e che merita di essere riportato al centro della riflessione.

La questione dell'imputabilità riguarda il minore.

La questione della devianza riguarda anche gli adulti.

Le due dimensioni non coincidono e non possono essere sovrapposte.

Stabilire se un adolescente possieda una sufficiente capacità di intendere e di volere costituisce una domanda giuridica imprescindibile. Comprendere perché un numero crescente di adolescenti entri in contatto con il circuito penale rappresenta invece una domanda educativa, sociale e politica che precede il diritto penale e che quest'ultimo, per sua natura, non può risolvere.

Ogni reato è responsabilità di chi lo commette.

Attribuire al ragazzo la responsabilità del fatto non dovrebbe dunque impedire di interrogarsi su quella degli adulti rispetto ai contesti nei quali il fatto è maturato: i due piani non si escludono e devono poter convivere.

Dietro ogni ragazzo che arriva davanti a un giudice si intrecciano relazioni familiari, esperienze scolastiche, appartenenze territoriali, opportunità educative, condizioni economiche, modelli culturali, possibilità di accesso ai servizi e qualità dei legami sociali. Nessuno di questi elementi elimina la responsabilità personale. Tutti, però, contribuiscono a costruire il contesto entro il quale quella responsabilità si sviluppa.

È forse questo il contributo più originale che la giustizia minorile italiana ha saputo offrire negli ultimi decenni: non separare mai la responsabilità individuale dalle responsabilità della comunità educante.

Per questa ragione il procedimento minorile non si limita ad accertare un fatto, ma cerca di comprendere una storia. La personalità del minore, il suo ambiente di vita, le risorse disponibili, le fragilità, le prospettive evolutive non rappresentano elementi accessori del giudizio. Costituiscono la condizione necessaria affinché la risposta dello Stato possa aspirare a produrre un cambiamento e non soltanto una sanzione.

La specificità della giurisdizione minorile risiede proprio in questo equilibrio: affermare la responsabilità del ragazzo senza rinunciare a interrogarsi sulle responsabilità del mondo adulto.

Negli ultimi anni, tuttavia, il dibattito pubblico sembra progressivamente spostarsi in una direzione diversa.

L'aumento del disagio adolescenziale viene letto prevalentemente attraverso la categoria della sicurezza, mentre arretra la riflessione sulle responsabilità educative, sociali e istituzionali che precedono il reato. Il momento nel quale la società sceglie di interrogarsi sui propri ragazzi coincide sempre più spesso con quello in cui essi entrano nel circuito penale.

È una trasformazione culturale che rischia di produrre un effetto paradossale.

Quanto più il diritto penale viene investito del compito di dare risposta alle fragilità adolescenziali, tanto più esso viene chiamato a svolgere una funzione che non gli appartiene. Il processo penale può accertare responsabilità, garantire diritti, predisporre percorsi trattamentali. Non può sostituirsi alla scuola, ai servizi territoriali, alle politiche familiari, alla salute mentale, alle opportunità educative e culturali che dovrebbero intercettare il disagio molto prima che esso assuma rilevanza penale.

Il rischio, allora, non consiste soltanto nell'ampliare l'area della responsabilità penale.

Consiste nel restringere progressivamente lo spazio destinato alla responsabilità collettiva.

Una società che concentra il proprio sguardo esclusivamente sul momento in cui il disagio diventa reato finisce inevitabilmente per deresponsabilizzarsi rispetto a tutto ciò che accade prima.

Ed è proprio quel "prima" che la giustizia minorile, nella sua tradizione migliore, ha sempre cercato di mantenere dentro il processo.

Per questa ragione il dibattito aperto dalla modifica dell'art. 98 c.p. non può essere ridotto a una questione di onere della prova.

La domanda che la riforma pone riguarda il modello di giustizia minorile che il nostro ordinamento intende costruire nei prossimi anni.

Il sistema delineato dal d.P.R. n. 448 del 1988 ha rappresentato, per oltre quarant'anni, un punto di equilibrio tra esigenze apparentemente contrapposte: tutela della collettività, responsabilizzazione del minore, garanzie processuali e finalità educativa. La sua forza non è mai consistita nell'avere attenuato la risposta penale, bensì nell'avere rifiutato ogni automatismo, riconoscendo che la responsabilità, per essere realmente personale, deve essere conosciuta prima ancora che affermata.

È questa cultura giuridica che oggi sembra attraversare una fase di progressiva trasformazione.

Non perché una singola riforma sia sufficiente a modificarne radicalmente l'identità, ma perché gli interventi legislativi degli ultimi anni sembrano condividere una diversa gerarchia di priorità, nella quale acquistano maggiore centralità la sicurezza, la tempestività della risposta e l'anticipazione del controllo penale.

Si tratta di una scelta politica certamente legittima.

Ma è anche una scelta culturale.

Ed è proprio sulle sue implicazioni culturali che il confronto dovrebbe concentrarsi.

Il modello minorile italiano ha costruito la propria identità su un presupposto esigente: la risposta al reato acquista senso solo se si misura con il percorso evolutivo di chi lo ha commesso. Non per attenuarne la responsabilità, ma per evitare che venga affermata in modo astratto e indifferenziato.

La riforma dell'imputabilità non cancella questa tradizione, ma costituisce un ulteriore segnale del mutamento dello sguardo legislativo sull'adolescenza. È su questo terreno, prima ancora che su quello dell'onere probatorio, che il confronto dovrebbe svilupparsi.

Una giustizia minorile chiamata a intervenire soltanto quando il disagio si è già trasformato in reato arriva inevitabilmente troppo tardi. La questione non è soltanto se un quattordicenne debba presumersi imputabile, ma se il diritto sappia ancora tenere insieme la responsabilità del ragazzo e quella della comunità adulta.

24/09/2026

giustizia minorileminori

Altri articoli di Michele Scaffidi Runchella

Se ti piace questo articolo e trovi interessante la nostra rivista, **iscriviti alla newsletter** per ricevere gli aggiornamenti sulle nuove pubblicazioni.



Leggi e istituzioni

La presunzione di maturità. Quando cambia l'idea di adolescente nel processo penale minorile

di Michele Scaffidi Runchella

La riforma dell'imputabilità minorile e il progressivo mutamento del paradigma della giustizia penale dei minori

24/09/2026



giustizia minorile

minori



Leggi e istituzioni

La Cassazione e il diritto di affidamento nella sottrazione internazionale: criteri sostanziali, rischio ostativo e ruolo dell'accordo genitoriale

di Laura Scalia

Il trasferimento del minore in uno Stato diverso da quello della residenza familiare è un fenomeno in crescita e sempre maggiore è la richiesta d'intervento del giudice di ripristino dell'esercizio in concreto della bigenitorialità. Il contributo fa il punto sugli orientamenti, più recenti, della giurisprudenza di legittimità, relativi all'interpretazione dei criteri fissati dalla Convenzione dell'Aja, fatta il 25/10/1980 e del regolamento Ue 2019/111 che disciplinano i conflitti derivanti dal trasferimento di minori da uno Stato all'altro, in ambito *extra* e *intra* Unione Europea.

23/09/2026



best interest of the child

minori

sottrazione di minore



Diritti senza confini

Alcuni ragazzi diventano adulti prima degli altri: il DDL immigrazione e il rischio di una tutela differenziata

di Michele Scaffidi Runchella

26/06/2026



immigrazione

minori

minori stranieri non accompagnati



Leggi e istituzioni

La tutela dei minori nella dimensione digitale: l'esperienza australiana

di Elettra Aldinio

I rischi a cui gli utenti più giovani possono essere esposti usando i social portano a interrogarsi sull'opportunità di vietarne l'uso prima del raggiungimento di un'età sicura. Il tema, oggetto in Italia di un disegno di legge in corso di esame parlamentare, è stato affrontato in Australia con l'Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Act 2024 che modifica l'Online Safety Act del 2021. La legge, entrata in vigore nel dicembre 2025, vieta l'uso dei social ai minori di sedici anni mediante un sistema completo: un divieto, un obbligo di fare in capo alle piattaforme, ma anche una sanzione, un'autorità di riferimento con poteri giudiziali concreti, determinazioni ministeriali tempestive e vincolanti, linee-guida aggiornate, siti *user-friendly*, rapporti frequenti sulle attività svolte. La legge australiana contiene regole chiare e accessibili, osservabili dalle piattaforme e comprensibili a chi (genitori e figli) può percepire una parziale restrizione della propria libertà di espressione, educazione, comunicazione, tuttavia necessaria in un bilanciamento di interessi.

25/05/2026



intelligenza artificiale

internet

minori

social media

tecnologia



Magistratura e società



Diritti senza confini

***Il cerchio più piccolo* di Ennio Tomaselli. Ovvero: il mai facile rapporto tra giustizia e verità**

di Francesco Gianfrotta

Recensione del libro di Ennio Tomaselli (Manni editore, 2026)

16/05/2026



giustizia minorile

processo penale



Leggi e istituzioni

Allontanamenti dei minori e valutazione multidisciplinare: una proposta ridondante che rischia di alterare gli equilibri del sistema

di Michele Scaffidi Runchella

12/05/2026



allontanamento

famiglia nel bosco

giustizia minorile

minori



Leggi e istituzioni

La funzione rieducativa della pena minorile tra impianto costituzionale e narrazione pubblica

di Michele Scaffidi Runchella

18/04/2026



giustizia minorile

minori

Minori stranieri non accompagnati nel nuovo diritto della migrazione: regressioni sistemiche tra Costituzione, CEDU e Patto europeo 2026

di Tiziana Paolillo

14/05/2026



immigrazione

minori

minori stranieri non accompagnati

patto UE migrazione e asilo



Leggi e istituzioni

Intervento di Claudio Cottatellucci al XXV Congresso di Magistratura democratica

di Claudio Cottatellucci

L'intervento del presidente dell'Associazione dei magistrati per i minorenni e la famiglia al XXV Congresso nazionale di Magistratura democratica *Proteggere la Costituzione per proteggere il futuro* (Roma, 13-15 marzo 2026)

05/05/2026



congresso nazionale

famiglia

famiglia nel bosco

indipendenza della magistratura

magistratura democratica

minori

Newsletter

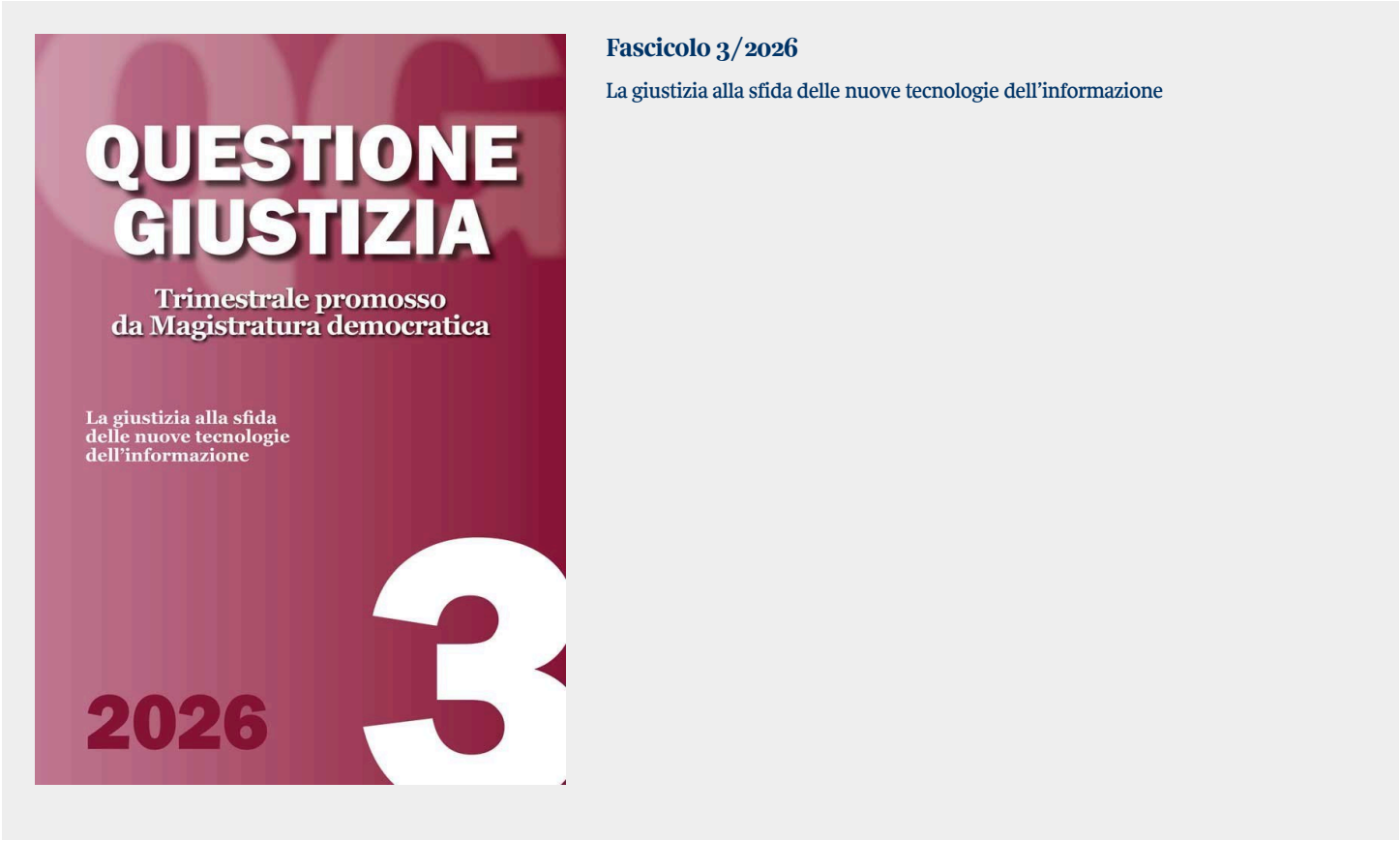
Email:



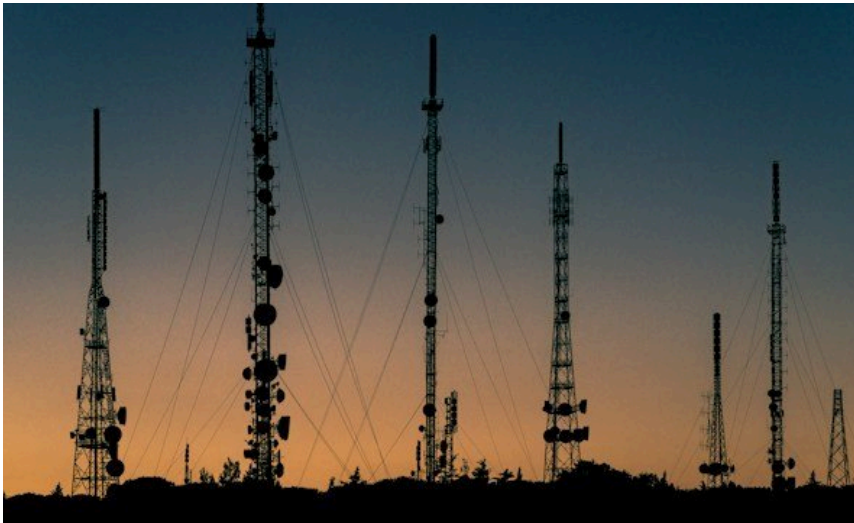
Proseguendo accetti di ricevere la nostra newsletter (informativa sulla privacy).

Iscriviti

Rivista trimestrale



Leggi e istituzioni



Leggi e istituzioni

La bozza di riforma della disciplina europea sulle telecomunicazioni: dalle interazioni con la proposta CSA2 il rischio di una violazione dei trattati e dei principi costituzionali

di Giuseppe Libutti , Michele Trotta , Sergio Santoro

La proposta di regolamento della Commissione europea COM(2026)16 (procedura 2026/0013 COD) (Digital Networks Act o DNA) volta a riformare e armonizzare la disciplina del settore delle comunicazioni elettroniche presenta numerose possibili interazioni con il progetto di riforma in materia di cybersicurezza, la cui proposta di regolamento COM(2026)11 anche nota come Cybersecurity Act "CSA2" è attualmente in discussione dinanzi al Parlamento Europeo e al Consiglio. Nonostante negli obiettivi la proposta di regolamento DNA non si ponga il fine di istituire un regime differenziato di accesso al mercato per i fornitori basato su criteri di natura non tecnica, emerge sin da subito un punto di contatto con la bozza di riforma sulla cybersecurity CSA2 anzitutto nella parte III del DNA, dove le disposizioni in materia di autorizzazione e diritti di spettro sono subordinate al rispetto delle norme in materia di sicurezza informatica.

La disposizione presenta significative criticità giuridiche poiché collega l'accesso al mercato delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica al rispetto di requisiti di sicurezza della *supply chain* contenuti nel CSA2, il cui scrutinio alla luce dell'art. 114 TFUE e dei principi di certezza del diritto, proporzionalità e non discriminazione non è esente da rilevanti dubbi di compatibilità con il diritto dell'Unione, con il riparto di competenze tra UE e Stati membri, nonché con i principi costituzionali dell'ordinamento italiano. Tali dubbi trovano un significativo riscontro nelle Conclusioni dell'Avvocata generale Ćapeta del 19 marzo 2026 nella causa C-354/24, *Elisa Eestli AS*, relative alla limitazione per motivi di sicurezza nazionale dell'uso di apparecchiature di telecomunicazione, le quali, pur ammettendo la legittimità in linea di principio di simili restrizioni, ne subordinano la compatibilità con i Trattati a un rigoroso vaglio di proporzionalità e alla asseguibilità ad un effettivo controllo giurisdizionale.

26/09/2026



sicurezza

telecomunicazioni

unione europea



Leggi e istituzioni

Verso la riforma delle misure di protezione giuridica alla luce delle evidenze emerse da un'analisi quantitativa e territoriale della decretazione in Italia

di Paolo Bazzoffi, Galileo Guidi

25/09/2026



amministrazione di sostegno



Leggi e istituzioni

La presunzione di maturità. Quando cambia l'idea di adolescente nel processo penale minorile

di Michele Scaffidi Runchella

La riforma dell'imputabilità minorile e il progressivo mutamento del paradigma della giustizia penale dei minori

24/09/2026



giustizia minorile

minori



Leggi e istituzioni

Sulla proposta di indulto differito presentata il 23 settembre

La forza dello Stato di diritto

di Mario Serio

professore emerito di diritto privato comparato presso l'Università di Palermo, garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale

24/09/2026



indulto



Leggi e istituzioni

La Cassazione e il diritto di affidamento nella sottrazione internazionale: criteri sostanziali, rischio ostativo e ruolo dell'accordo genitoriale

di Laura Scalfia

Il trasferimento del minore in uno Stato diverso da quello della residenza familiare è un fenomeno in crescita e sempre maggiore è la richiesta d'intervento del giudice di ripristino dell'esercizio in concreto della bigenitorialità. Il contributo fa il punto sugli orientamenti, più recenti, della giurisprudenza di legittimità, relativi all'interpretazione dei criteri fissati dalla Convenzione dell'Aja, fatta il 25/10/1980 e del regolamento Ue 2019/111 che disciplinano i conflitti derivanti dal trasferimento di minori da uno Stato all'altro, in ambito *extra* e *intra* Unione Europea.

23/09/2026



best interest of the child

minori

sottrazione di minore



© Questione Giustizia - ISSN: 2420-952X

Questione giustizia è una pubblicazione online editata dalla Associazione Magistratura Democratica, codice fiscale 97013890583

direttore editoriale: Nello Rossi
vicedirettrici: Vincenza (Ezia) Maccora e Rita Sanlorenzo
sede: c/o Associazione Nazionale Magistrati, Palazzo di Giustizia Piazza Cavour 00193 - Roma
segreteria di redazione: Mosè Carrara
segreteria di redazione online: Sara Cocchi
indirizzo di posta elettronica: redazione@questionegiustizia.it

Informativa sulla privacy

Questione giustizia on line è pubblicata ai sensi dell'articolo 3 bis del D.L. 18 maggio 2012 n. 63, convertito con modificazioni nella L. 16 luglio 2012 n. 103.

Powered by Nimaia